

ENERGIA: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nella Regione Puglia - Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di potenziamento – Controversia - Competenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Criterio dell’efficacia.

Tar Lazio - Roma, Sez. II quater, ord. 9 dicembre 2021, n. 12721

“[...] l’odierna res contenziosa, avente ad oggetto “potenziamento del parco eolico Motta Montecorvino – Volturara Appula (FG), consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti nel Comune di Motta Montecorvino e nella realizzazione nella stessa area di impianto di 9 nuovi aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e delle opere elettriche di adeguamento delle esistenti linee MT del cavidotto esterno di connessione alla sottostazione elettrica ubicata nel comune di Volturara Appula (FG), alla quale è connesso l’attuale impianto eolico”, rientri, complessivamente, per come peraltro eccepito dalle amministrazioni costituite, nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia in quanto:

a) per un verso, gli atti/provvedimenti impugnati risultano adottati da pubbliche amministrazioni che hanno sede nel territorio della Regione Puglia (Giunta Regionale della Puglia; CTR della Regione Puglia; ARPA Puglia; Giunta del Comune di Volturino), oltre a produrre effetti diretti limitati all’ambito territoriale della Regione in questione;

b) per altro verso, gli effetti dell’impugnato parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale [...], si producono, in via diretta ed esclusiva, nel territorio regionale della Puglia e, più precisamente, nel territorio dei comuni di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG), laddove la società istante vorrebbe realizzare il proposto intervento;

- Ritenuto, a tale ultimo proposito che, per come recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia è rimasta identica a quella tradizionalmente già riconosciuta nella lettura delle norme sulla competenza contenute nell’abrogata l. n. 1034-1971, rispetto alla quale il c.p.a. non ha inteso in alcun modo innovare, e consiste nel radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale più vicino al ricorrente, quando gli effetti lesivi dell’atto siano limitati ad un ristretto ambito territoriale nel quale egli si trova, anche se l’autorità emanante, centrale o periferica, abbia sede altrove. In questo modo si attua il decentramento della competenza territoriale ex art. 125 Cost., secondo una logica di prossimità, che esclude la possibilità, in senso inverso, di riconoscere ipotesi ulteriori di competenza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accentrando la competenza territoriale in capo a questo Tribunale al di là delle ipotesi, già numerose, previste dalla legge (art. 13, comma 3, e art. 14 c.p.a.), e in contrasto con l’esigenza, avvertita già dalla

relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, di evitare un eccessivo aggravio per il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si espliciti esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale [...]. La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso.

In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale» [...]'.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura , della Regione Puglia, del Comune di Volturino e del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- Deliberazione dalla Giunta Regionale della Regione Puglia, n. 1166 del 14 luglio 2021, notificata a mezzo Pec del 27 luglio 2021 e dell'allegato parere tecnico del 18 maggio 2021, espresso dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (a sua volta formulato sulla scorta del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale e dei contributi degli enti ed amministrazioni locali potenzialmente interessate), con cui l'amministrazione regionale ha espresso, giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza pari a 42 MWp, da realizzare nei Comuni di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG) proposto dalla società ERG Wind 4 S.r.l., nell'ambito del procedimento statale per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il parere non favorevole alla realizzazione del progetto di repowering espresso, nella seduta del 5 giugno 2020, dal Comitato Tecnico Regionale, che svolge ex art. 28, comma 1 bis, lett. b) della L.R. 11/2001, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di

impatto ambientale dei progetti di competenza statale, allegato al parere tecnico del 18 maggio 2021 emesso dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia;

- il parere dell'ARPA Puglia – DAP di Foggia espresso con nota del 26 maggio 2020, allegato al parere tecnico del 18 maggio 2021 messo dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia;

- del parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale, del 29 settembre 2021, prot. n. 0032387-P, rilasciato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V, in considerazione anche delle valutazioni espresse della Soprintendenza ABAP per le provincie di Barletta-Andria- Trani e Foggia con nota prot. n. 8678 del 21 settembre 2021 ed il contributo istruttorio fornito dal Servizio II, con nota prot. n. 32078 del 27 settembre 2021, sul progetto di repowering presentato dalla società odierna ricorrente;

- della Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) con essa approvato e dei relativi elaborati (Elaborato 2 “Norme Tecniche di Attuazione” art. 53, comma 2, lett. a5), art. 62, comma 2 lett. a1) e a8), art. 63, comma 2 lett. a1) e a5); art. 85, punto 4, delle NTA del PPTR; Elaborato 5, Scheda d’ambito 5.2. “Monti Dauni”; Elaborato 4.4.1., Parte Seconda, “Componenti di Paesaggio e impianti di energie rinnovabili”;) qualora le prescrizioni ed indirizzi ivi riportati si intendano applicabili anche ai progetti

di repowering, ristrutturazione, rinnovamento, rifacimento totale o parziale di impianti eolici già esistenti;

- della tavola 6.1.1 “componenti geomorfologiche”; tavola 6.2.1. “componenti botanico vegetazionali”; tavola 4.2.1.1. “Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB); tavola 3.6.2. “Componenti dei valori percettivi”, qualora la perimetrazione delle aree con gli annessi limiti e vincoli imposti dal PPTR, si intendano applicabili anche ai progetti di repowering, ristrutturazione, rinnovamento degli impianti, rifacimento totale o parziale di impianti eolici già esistenti (doc. 4);

- del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, e relativi allegati, qualora il medesimo sia ritenuto applicabile anche ai progetti di repowering, ristrutturazione, rinnovamento degli impianti, rifacimento totale o parziale;

- della DGC n. 15 del 29/07/2020 del Comune di Volturino recante “Adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Volturino al PPTR”, ove il cono visuale della Torre di

Montecorvino viene esteso anche ai territori dei Comuni di Motta Montecorvino e Volturara Appula;

Visto l'art. 13 comma 1 c.p.a. secondo cui «*Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede*»;

-Visto l'art. 135 comma 1 lett. f) che attribuisce alla Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), «*limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2*»;

- Ritenuto, pertanto, che l'odierna *res contenziosa*, avente ad oggetto “*potenziamento del parco eolico Motta Montecorvino – Volturara Appula (FG), consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti nel Comune di Motta Montecorvino e nella realizzazione nella stessa area di impianto di 9 nuovi aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e delle opere elettriche di adeguamento delle esistenti linee MT del cavidotto esterno di connessione alla sottostazione elettrica ubicata nel comune di Volturara Appula (FG), alla quale è connesso l'attuale impianto eolico*”, rientri, complessivamente, per come peraltro eccepito dalle amministrazioni costituite, nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia in quanto:

a) per un verso, gli atti/provvedimenti impugnati risultano adottati da pubbliche amministrazioni che hanno sede nel territorio della Regione Puglia (Giunta Regionale della Puglia; CTR della Regione Puglia; ARPA Puglia; Giunta del Comune di Volturino), oltre a produrre effetti diretti limitati all'ambito territoriale della Regione in questione;

b) per altro verso, gli effetti dell'impugnato parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale, prot. n. 0032387-P del 29 settembre 2021, rilasciato ex art. 23 D.lgs. n. 152/2006, dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V, si producono, in via diretta ed esclusiva, nel territorio regionale della Puglia e, più precisamente, nel territorio dei comuni di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG), laddove la società istante vorrebbe realizzare il proposto intervento;

- Ritenuto, a tale ultimo proposito che, per come recentemente ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, *“La ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia è rimasta identica a quella tradizionalmente già riconosciuta nella lettura delle norme sulla competenza contenute nell'abrogata l. n. 1034-1971, rispetto alla quale il c.p.a. non ha inteso in alcun modo innovare, e consiste nel radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale più vicino al ricorrente, quando gli effetti lesivi dell'atto siano limitati ad un ristretto ambito territoriale nel quale egli si trova, anche se l'autorità emanante, centrale o periferica, abbia sede altrove. In questo modo si attua il decentramento della competenza territoriale ex art. 125 Cost., secondo una logica di prossimità, che esclude la possibilità, in senso inverso, di riconoscere ipotesi ulteriori di competenza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accentrando la competenza territoriale in capo a questo Tribunale al di là delle ipotesi, già numerose, previste dalla legge (art. 13, comma 3, e art. 14 c.p.a.), e in contrasto con l'esigenza, avvertita già dalla relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, di evitare un eccessivo aggravio per il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.*

Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si espliciti esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen., 19 novembre 2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383). La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso.

In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale» (così Consiglio di Stato ad. plen., 13/07/2021, n. 13);

- Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 c.p.a., di dover individuare nel T.A.R. Puglia, Bari, il Tribunale competente in ordine alla presente controversia e ciò in ragione tanto della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato quanto del cd. criterio dell'efficacia diretta dell'atto;

- Ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Seconda Quater) - dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'incompetenza per territorio in favore del T.A.R. Puglia, Bari.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO